



Sportello Fiscale AdV n. 122 del 08 giugno 2026

[Per inviare il tuo quesito clicca qui](#)

Servizio istituito il 16.08.2022

[Se sei associato Assoviaggi clicca qui](#)

L'argomento di oggi

Le valenze e i limiti della SRL(S) unipersonale

[LAC è consulente amministrativa di agenzie di viaggi in varie zone d'Italia]

Alcune agenzie di viaggi istituite come imprese individuali si sono recentemente trasformate in SRL (o SRLS) unipersonali, nelle quali il precedente titolare è diventato socio unico operativo e amministratore della SRL(S). In queste situazioni il socio operativo/amministratore deve deliberare il proprio compenso annuale, cioè quanto gli serve per vivere, e alcuni di essi stanno valutando anche l'istituzione del Trattamento di Fine Mandato. Con quali criteri è possibile quantificare questi due elementi?

La nostra analisi

La materia poposta dall'istante è stata sinteticamente inquadrata nella *"MINIGUIDA - L'ottimizzazione fiscale delle Agenzie di Viaggi e Turismo (con aspetti civilistici e previdenziali)"*, in particolare nei § 3 e § 8.6 alla cui lettura rimandiamo. Qui diamo riscontro del dibattito circa i rapporti patrimoniali ed economici nel caso limite segnalato dall'istante: **quello della società di capitali con socio unico operativo persona fisica che ricopre anche la carica di amministratore.**

1. Il compenso annuale del socio operativo/amministratore trova la sua ragion d'essere nelle prestazioni di natura operativa, costanti e sostanziali, rese quotidianamente da tale persona fisica nella gestione dell'agenzia di viaggi (*"partecipazione diretta all'attività materiale ed esecutiva dell'azienda"* come precisa l'ordinanza di Cassazione n. 1759 del 27.01.2021, che invece esemplifica fra le attività proprie dell'amministratore lo svolgere attività di supervisione, il fungere da referente per i clienti e fornitori, l'assumere un dipendente). In tale contesto è ragionevole che il compenso in oggetto venga analogizzato al costo lordo di un dipendente con analoghe mansioni, magari con una maggiorazione a rinonoscimento della responsabilità dell'amministratore, parametrizzata alle dimensioni e alla complessità della società da amministrare.

2. Il Trattamento di Fine Mandato (TFM) dell'amministratore è normato come sinteticamente riassunto nel § 8.6 della sopra citata *MINIGUIDA*.

3. Il caso limite della SRL(S) con socio unico operativo persona fisica che ricopre anche la carica di amministratore.

E' vero che anche in questa configurazione si conserva l'autonomia patrimoniale perfetta fra la persona giuridica della società e la persona fisica del socio unico, tale per cui, sul presupposto di una corretta amministrazione, il patrimonio della persona fisica conserva l'immunità rispetto ai debiti eventualmente contratti dalla società.

Ma passando ad esaminare i **rapporti patrimoniali ed economici incrociati fra le due parti**, ne nasce una situazione che, per quanto a normativa vigente sia formalmente lecita, a noi piace poco e riteniamo che vada comunque maneggiata con prudenza. Infatti in questi casi noi siamo soliti insistere in fase di costituzione societaria, circa la possibilità di inserire almeno un secondo socio oppure di diversificare la carica di amministratore.

Quello che si verifica è che un terzo creditore, fisco compreso, potrebbe voler indagare, è quale effetto sui rapporti patrimoniali ed economici fra i due soggetti può aver avuto **la mancanza della pluralità decisoria, del confronto col mercato e quindi della dinamica pesi/contrappesi sia interna che verso l'esterno**. E' questo un tema ampiamente dibattuto in dottrina, in giurisprudenza e nei rapporti con l'Amministrazione fiscale, ovviamente in relazione agli importi in gioco e alle dimensioni della società, e ne abbiamo naturalmente discusso anche all'interno del nostro Centro Studi.

Riguardo per esempio al **compenso annuale predefinito del socio unico operativo**, una voce ha sostenuto che *"comunque chi lavora va pagato, purché il compenso sia in linea con i parametri di mercato relativi alla funzione svolta"*.

L'obiezione è stata: *"va pagato sì, ma da un terzo, non da se stesso"*. Vale a dire che, qualunque sia il compenso deliberato e quali che siano i risultati raggiunti, manca la controprova che questi potessero essere i risultati migliori e i costi più competitivi nell'interesse della società.

Questa obiezione resta puramente teorica fino a quando la società mantiene buoni risultati, è perfettamente adempiente nei confronti dei terzi (clienti, fornitori, altri portatori di interesse) e quindi non sussiste sul piano civilistico alcun soggetto avente interesse a contrapporsi.

Non così invece nel caso in cui **la società diventasse inadempiente**: in questo caso ogni terzo offeso potrebbe chiedere conto del patrimonio netto della società e del perché sia stato diminuito a favore del socio unico.

Infine c'è sempre un socio "occulto" (ma neanche tanto): il fisco, il quale vedrà la questione dal punto di vista della maggiore o minore materia imponibile, oppure nel caso in cui la società diventi insolvente nei suoi stessi confronti.

Riguardo al Trattamento di Fine Mandato, anche dando per scontato il rispetto delle procedure formali, esiste sempre la grande aleatorietà della congruità dell'importo, da commisurarsi ad *"una prudentiale valutazione delle dimensioni della società e della sua realtà economica"* (Cassazione n. 28827/2021, cfr. in proposito il punto ii) del § 8.6 della GUIDA). Si potrebbe quindi ipotizzare, in una SRL(S) a socio unico operativo, di voler commisurare l'importo del TFM non tanto al compenso fisso annuale deliberato, quanto al reddito complessivo prodotto annualmente e in modo costante dalla società. Ma mai come in questo caso, ove l'imprenditore propenda per questa scelta, vale il nostro famoso *"noi lo sosterremo"*.

In conclusione: noi riteniamo che le operazioni patrimoniali ed economiche fra la società di capitali e il socio unico operativo persona fisica vadano sempre condotte con grande attenzione e prudenza e che, ogni qual volta possibile, sia raccomandabile ripristinare la pluralità decisoria con la presenza di più soci e/o differenziando il socio unico dalla carica di amministratore.